



**COMUNE DI VALLEDOLMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

C.F.: 87001710828	TEL.: 0921544300 Centralino - 0921544383 UTC - 0921544340 Fax
P. IVA: 02670280821	e-mail : <a href="mailto:responsabile.utc@pec.comune.valledolmo.pa.it">responsabile.utc@pec.comune.valledolmo.pa.it</a>

**ACCREDITAMENTO ALL'ALBO COMUNALE DEI FORNITORI ABILITATI ALL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI VALLEDOLMO**

---

**BOZZA DI CONVENZIONE**

**Tra**

- il **Comune di Valledolmo**, via Chiavetta n. 62, (90029) Valledolmo (Palermo), tel. 0921-544300 / 0921-544382, P. IVA 02670280821, C.F. 87001710828, in persona del Dirigente pro-tempore (di seguito, anche, “*Amministrazione*” ovvero “*Comune*”);

**E**

- la **Società [●]**, con sede legale in [●], P.IVA [●], in persona del [●] (di seguito, anche, “*Operatore Economico*” ovvero “*Società [●]*”); di seguito anche, congiuntamente, “*Parti*”;

**Premesso:**

- a) Che in data 9/10/2019 il Comune di Valledolmo ha pubblicato presso l'area dedicata del proprio sito istituzionale l'Avviso relativo alla procedura selettiva per “**L'ACCREDITAMENTO ALL'ALBO COMUNALE DEI FORNITORI ABILITATI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI**” (di seguito, anche, “*Albo*”);
- b) Che la creazione del predetto Albo è finalizzata a far sì che gli utenti richiedenti i servizi cimiteriali di cui appresso possano rivolgersi ad operatori economici abilitati con la garanzia che gli stessi siano in possesso della professionalità richiesta dalla normativa vigente ai fini dell'espletamento dei medesimi servizi cimiteriali, alle condizioni economiche prefissate (ovvero migliorative) di cui all'Allegato A della presente Convenzione;
- c) Che il Comune di Valledolmo intende in ogni caso espletare apposita attività di vigilanza e controllo sullo svolgimento dei servizi cimiteriali da parte degli operatori economici accreditati;
- d) Che all'esito della pubblicazione del predetto Bando sono pervenute, nei termini ivi indicati, le domande di accreditamento degli operatori economici interessati, tra i quali la Società [●];
- e) Che le verifiche condotte dall'Amministrazione hanno rilevato il possesso, in capo alla Società [●], dei requisiti minimi essenziali richiesti per l'iscrizione al predetto Albo.

**Tutto ciò premesso e considerato**

Le Parti, come sopra identificate, convengono e sottoscrivono la presente Convenzione.

**Art. 1 - Premesse**

**1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e vincolante della presente Convenzione, al pari del suo Allegato A, i cui contenuti sono noti ed accettati dall'Operatore Economico.

## **Art. 2 - Oggetto della Convenzione**

**2.1** La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione delle condizioni per l'espletamento (non in esclusiva), da parte dell'Operatore Economico ed in favore dei soggetti eventualmente richiedenti, dei seguenti servizi cimiteriali:

- Inumazioni di salma senza esumazione (in fossa libera);
- Tumulazione di salma in loculo con apertura frontale;
- Tumulazione di salma in loculo con apertura laterale;
- Tumulazione di resti ossei o ceneri provenienti da fuori Comune;
- Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco e con trasferimento all'interno del cimitero;
- Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco e con trasferimento fuori Comune;
- Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma;
- Estumulazione di salma con ricomposizione in cassetta di zinco e deposito negli ossari;
- Estumulazione di salma con conseguente inumazione in campo comune nel caso di mancata e/o incompleta mineralizzazione della salma;
- Estumulazione di salma per trasferimento in altro Comune;
- Trasferimento all'interno del cimitero di feretro da loculo ad altro loculo la cui apertura è di tipo frontale;
- Trasferimento all'interno del cimitero di feretro da loculo ad altro loculo la cui apertura è di tipo laterale;
- Trasferimento di resti mortali contenuti in urne o cassette di zinco per trasporto fuori Comune;
- Trasferimento di resti mortali contenuti in urne o cassette di zinco all'interno del cimitero;
- Smaltimento di rifiuti cimiteriali derivanti dalle predette attività.

**2.2** I servizi cimiteriali elencati nel precedente paragrafo 2.1 accludono le prestazioni che seguono:

### **A) INUMAZIONI**

#### **1. Inumazioni di salma senza esumazione (in fossa libera):**

- Trasporto del feretro dalla camera mortuaria del cimitero al luogo di inumazione;
- Eventuale eliminazione della cassa metallica nel caso che questa contenga interamente il feretro di legno;
- Scavo nell'ambito del cimitero della fossa di dimensioni prescritte dalla normativa di settore (D.P.R. 285/1990), a mano e/o con l'utilizzo di mezzi meccanici, evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- Deposizione del feretro sul fondo della fossa;
- Chiusura e riempimento della fossa con la terra di risulta dallo scavo, operando con la modalità della rotazione della terra (la terra in superficie passa in fondo, la terra in fondo passa in superficie);
- Costipamento del terreno e formazione di tumulo di altezza non superiore a 60 cm sull'area interessata;
- Posa in opera della croce e della targhetta anagrafica del defunto;
- Trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal responsabile del servizio salvo diverso avviso dello stesso;
- Mantenimento nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno;
- Pulizia dell'intera area interessata dalle operazioni di inumazione.

### **B) TUMULAZIONI**

#### **1. Tumulazione di salma in loculo con apertura frontale:**

- trasporto del feretro dalla camera mortuaria al luogo della sua tumulazione e apertura del tumulo;
- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. n. 285/90 e fornitura del relativo materiale così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale;
- pennellatura di guaina liquida allo stato puro su tutta la superficie del tappo posto a chiusura del tumulo;
- pulizia dell'area interessata all'operazione;

- collocazione definitiva del marmo posto a chiusura del tumulo da effettuare anche dopo alcuni giorni dalla tumulazione e, comunque, non oltre sei giorni dalla comunicazione data dall'ufficio Servizi cimiteriali.

### **2. Tumulazione di salma in loculo con apertura laterale:**

- trasporto del feretro dalla camera mortuaria al luogo della sua tumulazione e apertura del tumulo;
- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. n. 285/90 e fornitura del relativo materiale così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale;
- pennellatura di guaina liquida allo stato puro su tutta la superficie del tappo posto a chiusura del tumulo;
- pulizia dell'area interessata all'operazione;
- collocazione definitiva del marmo posto a chiusura del tumulo da effettuare anche dopo alcuni giorni dalla tumulazione e, comunque, non oltre sei giorni dalla comunicazione data dall'ufficio Servizi cimiteriali.

### **3. Tumulazione di resti ossei o ceneri provenienti da fuori Comune:**

- Trasporto dei resti ossei o delle ceneri in cassetta di zinco al luogo della tumulazione;
- apertura del tumulo e sistemazione della cassetta di zinco al suo interno;
- pulizia dell'area interessata all'operazione;
- collocazione definitiva del marmo posto a chiusura del tumulo da effettuare anche dopo alcuni giorni dalla tumulazione e, comunque, non oltre sei giorni dalla comunicazione data dall'ufficio Servizi cimiteriali.

## **C) ESUMAZIONI**

### **1. Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco e con trasferimento all'interno del cimitero:**

- rimozione della lapide o copri tomba, del ceppo e del terreno con l'ausilio di mezzo meccanico e/o a mano;
- apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco così come previsto dall'art.36 del D.P.R. n. 285/90 da fornirsi a cura e spese della ditta appaltatrice, che dovrà altresì fornire ed apporre apposita targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati di riconoscimento del defunto;
- raccolta dei rifiuti provenienti dall'esumazione e loro sistemazione in appositi sacchi biodegradabili forniti dalla ditta aggiudicataria che dovrà separare il materiale legnoso e indumenti, da quello ferroso. Conferimento e trasporto degli involucri presso il centro di stoccaggio del cimitero individuato dall'ufficio servizi cimiteriali nei modi previsti dalla Legge per essere successivamente smaltito a cura del Comune;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- pulizia dell'area interessata all'operazione;
- trasporto dei resti ossei custoditi nella cassetta di zinco al luogo della tumulazione;
- apertura del tumulo e sistemazione della cassetta di zinco al suo interno;
- pulizia dell'area interessata all'operazione.

### **2. Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco e con trasferimento fuori Comune:**

- rimozione della lapide o copri tomba, del ceppo e del terreno con l'ausilio di mezzo meccanico e/o a mano;
- apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco così come previsto dall'art.36 del D.P.R. n. 285/90 da fornirsi a cura e spese della ditta appaltatrice, che dovrà altresì fornire ed apporre apposita targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati di riconoscimento del defunto;
- raccolta dei rifiuti provenienti dall'esumazione e loro sistemazione in appositi sacchi biodegradabili forniti dalla ditta aggiudicataria che dovrà separare il materiale legnoso e indumenti, da quello ferroso. Conferimento e trasporto degli involucri presso il centro di

stoccaggio del cimitero individuato dall'ufficio servizi cimiteriali nei modi previsti dalla Legge per essere successivamente smaltito a cura del Comune;

- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- pulizia dell'area interessata all'operazione;
- trasporto dei resti ossei custoditi nella cassetta di zinco in camera mortuaria;
- saldatura della cassetta di zinco e confezionamento in apposito involucro di viaggio.

### **3. Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma:**

- rimozione della lapide o copri tomba, del ceppo e del terreno con l'ausilio di mezzo meccanico e/o a mano;
- apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- accertamento delle mancata mineralizzazione della salma;
- riempimento fossa con diligente ricollocazione nella medesima, fornitura e spargimento di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione allo scopo di riattivare il processo di mineralizzazione,

posizionamento del ceppo identificativo preesistente e pulizia dell'area.

## **D) ESTUMULAZIONI**

### **1. Estumulazione di salma con ricomposizione in cassetta di zinco e deposito negli ossari:**

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- apertura dello stesso;
- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco così come previsto dall'art.36 del D.P.R. n. 285/90 da fornirsi a cura e spese della ditta aggiudicataria, che dovrà altresì fornire ed apporre apposita targhetta in alluminio sulla quale incidere i dati di riconoscimento del defunto;
- raccolta dei rifiuti provenienti dall'estumulazione e loro sistemazione in appositi sacchi biodegradabili forniti dalla ditta aggiudicataria che dovrà separare il materiale legnoso e indumenti, da quello ferroso. Conferimento e trasporto degli involucri presso il centro di stoccaggio del cimitero individuato dall'ufficio servizi cimiteriali nei modi previsti dalla Legge per essere successivamente smaltito a cura del Comune;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- trasporto e sistemazione dei resti ossei custoditi nella cassetta di zinco al luogo di destinazione;
- pulizia delle aree interessate e ricollocazione del tappo di marmo a chiusura del loculo.

### **2. Estumulazione di salma con conseguente inumazione in campo comune nel caso di mancata e/o incompleta mineralizzazione della salma:**

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- apertura dello stesso;
- scavo nell'ambito del cimitero della fossa, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni di cui agli art. 71-72-85 del D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- sistemazione del feretro sul fondo della fossa;
- riempimento e costipazione della terra facendo in modo che la terra scavata in superficie sia posta attorno al feretro e quella scavata in profondità venga alla superficie;
- formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 60 cm.;
- trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dalla direzione del servizio salvo diverso avviso dello stesso;
- mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- pulizia delle aree interessate e ricollocazione del tappo di marmo a chiusura del loculo.

### **3. Estumulazione di salma per trasferimento in altro Comune:**

- apertura del tumulo ed estrazione del feretro;

- collocazione del feretro in controcassa di zinco fornita dalla ditta aggiudicataria, previo inserimento sul fondo di materiale assorbente, che dovrà provvedere altresì alla sigillatura, e alla fornitura ed installazione della targhetta in alluminio su cui verranno incisi i dati anagrafici del defunto;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- pulizia delle aree interessate e ricollocazione del tappo di marmo a chiusura del loculo.

### **E) TRASFERIMENTO SALME**

#### **1. Trasferimento all'interno del cimitero di feretro da loculo ad altro loculo la cui apertura è di tipo frontale:**

- apertura dei due tumuli;
- estrazione del feretro;
- trasporto del feretro al luogo della sua nuova tumulazione;
- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. n. 285/90 e fornitura del relativo materiale così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale;
- pennellatura di guaina liquida allo stato puro su tutta la superficie del tappo posto a chiusura del tumulo;
- pulizia delle due aree interessate all'operazione;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- collocazione definitiva del marmo posto a chiusura del tumulo da effettuare anche dopo alcuni giorni dalla tumulazione e, comunque, non oltre tre giorni dalla comunicazione data dall'ufficio Servizi cimiteriali.

#### **2. Trasferimento all'interno del cimitero di feretro da loculo ad altro loculo la cui apertura è di tipo laterale:**

- apertura dei due tumuli;
- estrazione del feretro;
- trasporto del feretro al luogo della sua nuova tumulazione;
- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. n. 285/90 e fornitura del relativo materiale così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale;
- pennellatura di guaina liquida allo stato puro su tutta la superficie del tappo posto a chiusura del tumulo;
- pulizia delle due aree interessate all'operazione;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- collocazione definitiva del marmo posto a chiusura del tumulo da effettuare anche dopo alcuni giorni dalla tumulazione e, comunque, non oltre tre giorni dalla comunicazione data dall'ufficio Servizi cimiteriali.

#### **3. Trasferimento di resti mortali contenuti in urne o cassette di zinco per trasporto fuori Comune:**

- apertura dei due tumuli;
- estrazione dell'urna e/o cassetta di zinco, trasporto e sistemazione nel luogo di destinazione;
- pulizia delle due aree interessate all'operazione;
- trasporto e smaltimento di eventuale materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria;
- collocazione definitiva del marmo posto a chiusura del tumulo da effettuare anche dopo alcuni giorni dalla tumulazione e, comunque, non oltre tre giorni dalla comunicazione data dall'ufficio Servizi cimiteriali.

#### **4. Trasferimento di resti mortali contenuti in urne o cassette di zinco all'interno del cimitero:**

- apertura del tumulo;
- estrazione dell'urna e/o cassetta di zinco feretro;
- trasporto dei resti mortali custoditi nella cassetta di zinco e/o urna in camera mortuaria;
- saldatura della cassetta di zinco e/o urna e confezionamento in apposito involucro di viaggio;

- pulizia dell'area interessata all'operazione;
- trasporto e smaltimento del materiale lapideo e cementizio presso discarica come previsto per legge a cura della ditta aggiudicataria.

## **F) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DA "A)" AD "E)"**

1. L'appaltatore, nell'osservanza delle disposizioni vigenti, deve altresì curare lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali cimiteriali derivanti dall'esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione, provvedendo:

- a) al conferimento dei rifiuti cimiteriali agli impianti di raccolta e di smaltimento con automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- b) all'espletamento degli adempimenti burocratici relativi alle operazioni di smaltimento, quali compilazione e sottoscrizione della scheda descrittiva del rifiuto, compilazione del formulario di identificazione, tenuta registro carico e scarico, presentazione MUD e qualsiasi altro obbligo previsto dalla legge per i rifiuti cimiteriali.

2. E' fatto obbligo all'Operatore Economico, non potendo essere avviati allo smaltimento, di accantonare e consegnare al personale comunale ogni elemento decorativo, quali vasi e decori, fotografie, statue, opere artistiche ecc., rimossi dai monumenti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione, così come eventuali oggetti di valore rinvenuti durante le operazioni di esumazione o estumulazione.

### **Art. 3 - Luogo di espletamento dei servizi cimiteriali**

3.1 I servizi cimiteriali oggetto della presente Convenzione potranno essere espletati presso il cimitero comunale di Valledolmo.

3.2 Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'espletamento dei servizi cimiteriali avverrà, invece, presso centri di smaltimento autorizzati, da individuarsi a cura dell'Operatore Economico.

### **Art. 4 - Durata dell'Albo e dell'iscrizione. Cancellazione dall'Albo**

4.1 L'Albo ha durata quinquennale, computata a partire dalla sua prima pubblicazione all'esito della procedura selettiva di cui alle premesse della presente Convenzione.

4.2 L'iscrizione all'Albo da parte dell'Operatore Economico ha durata corrispondente al periodo di vigenza dell'Albo stesso, e cesserà automaticamente allo scadere del primo quinquennio di durata, anche qualora l'Operatore Economico abbia ottenuto l'iscrizione in una annualità successiva a quella di prima istituzione dell'Albo.

4.3 E' fatta salva la decisione del Comune di prorogare la durata dell'Albo oltre il primo quinquennio di scadenza, così come interrompere il periodo di validità dello stesso senza che l'Operatore Economico abbia nulla a pretendere.

4.4 L'iscrizione all'Albo obbliga l'Operatore Economico, per l'intero periodo di accreditamento, a rispettare le prescrizioni della presente Convenzione nei rapporti con i richiedenti i servizi cimiteriali ivi descritti e ad applicare agli stessi le tariffe in misura non superiore a quelle massime di cui all'Allegato A alla Convenzione stessa.

4.5 In caso di mancata proroga del periodo di durata quinquennale del bando, e comunque alla sua scadenza in ipotesi di proroga della durata, l'iscrizione degli operatori economici accreditati cesserà automaticamente, restando salva l'esecuzione dei soli servizi cimiteriali chiesti dai richiedenti entro l'ultimo giorno di vigenza dell'Albo.

4.6 La richiesta di cancellazione dall'Albo dell'Operatore Economico deve pervenire al Comune con un preavviso di almeno 30 gg., ai recapiti indicati nella presente Convenzione.

### **Art. 5 - Modalità di esecuzione dei servizi cimiteriali**

5.1 E' fatto obbligo all'Operatore Economico, nell'espletamento dei servizi cimiteriali, di rispettare tutte le condizioni di esecuzione indicate nella presente Convenzione, incluse quelle tariffarie di cui al suo Allegato A, e nel Bando, ed in particolare di:

- a) impiegare attrezzature e macchinari adeguati alla struttura dei cimiteri ed ai servizi richiesti. In particolare, le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutte le caratteristiche, conformità ed accessori necessari ad assicurare la sicurezza degli operatori e dei terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella Comunità Europea, con

l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità. I mezzi e le attrezzature devono essere nella piena disponibilità dell'appaltatore per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento prova delle verifiche tecniche e funzionali eseguite dall'Operatore Economico in conformità alla normativa vigente. L'Operatore Economico è responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature in genere e dell'eventuale danno o furto delle stesse;

b) dare tempestiva comunicazione agli uffici cimiteriali del Comune di qualunque situazione di pericolo, che possa arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero, che dovesse essere ravvisata in occasione dello svolgimento dei servizi cimiteriali, nonché a mettere insicurezza l'area, delimitandola in modo idoneo (transenne, nastri, ecc.);

c) riscontrare qualunque richiesta di chiarimento e/o documentale dovesse pervenire dal Comune nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi cimiteriali e sull'applicazione delle tariffe prefissate;

d) pagare il contributo annuo dovuto per la permanenza nell'Albo, con le modalità ed alle scadenze indicate dal Comune.

**5.2** Qualunque inadempimento rispetto agli obblighi sopra elencati, e più in generale rispetto agli ulteriori obblighi esplicitati nelle altre clausole della presente Convenzione e del Bando, legittima il Comune alla risoluzione della presente Convenzione con conseguente esclusione dell'Operatore Economico dall'Albo, con applicazione delle penali di cui al successivo art. 10, nonché all'escussione (totale o parziale) della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 7, tenendo conto della gravità dell'inadempimento e su valutazione discrezionale del Comune.

## **Art. 6 - Personale**

**6.1** L'Operatore Economico dovrà disporre di n.4 unità di personale, di adeguata qualifica, idoneo ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi previsti nella presente Convenzione. Del personale previsto n. 1 persona dovrà ricoprire il ruolo di "Responsabile dei servizi" e referente per l'Amministrazione relativamente a qualsiasi problematica inerente i servizi cimiteriali, e dovrà essere nominato entro 2 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività.

**6.2** L'Operatore Economico dovrà:

- Assicurare al proprio personale un'adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzarlo in compiti e mansioni richieste dai servizi cimiteriali;
- Applicare a favore del personale le norme di legge, i contratti e gli accordi sindacali che sono e saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico;
- Comunicare al servizio cimiteriale del Comune, entro 2 gg. lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento dei servizi cimiteriali - ivi incluso il nominativo del "Responsabile dei servizi" - distinto per tipologia di funzioni, qualifica professionale e posizione previdenziale ed assicurativa, comunicando altresì tempestivamente eventuali variazioni intervenute durante il periodo di iscrizione all'Albo;
- Osservare le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia previdenziale ed assicurativa;
- Dotare il personale di una divisa dello stesso colore e di tessera di riconoscimento esposta frontalmente, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché di dispositivi antinfortunistici ove necessari a seconda delle diverse tipologie di prestazioni eseguite, come da art. 20 del D.Lgs. 81/2008;
- Farsi che il personale impiegato nell'espletamento dei servizi cimiteriali sia sottoposto a vaccinazione antitetanica ed antiepatitica, ai sensi della L. 5 marzo 1963 n. 292 e del DPR del 7.9.1965 n. 1301;
- Assicurare l'utilizzo di prodotti detergenti, disinfettanti e quant'altro possa servire all'espletamento dei servizi cimiteriali. Tali prodotti dovranno essere altamente biodegradabili, essendo invece fatto divieto di utilizzare prodotti infiammabili e/o erosivi;
- Mantenere la disciplina nell'espletamento dei servizi cimiteriali, nonché osservare e fare osservare al proprio personale le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del responsabile del servizio

cimiteriale del Comune, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e dalle circostanze in cui si svolgono i servizi;

- Segnalare al servizio cimiteriale del Comune eventuali inconvenienti, anche ad esso non imputabili, che possano impedire o ritardare il regolare svolgimento dei servizi cimiteriali, adoperandosi in ogni caso, pur in pendenza di segnalazione e per quanto possibile, affinché i servizi cimiteriali abbiano il loro regolare decorso;
- In caso di ritardo nell'arrivo del feretro al cimitero, entro un'ora dall'orario di chiusura, garantire comunque l'inumazione/tumulazione. In caso di ritardo oltre un'ora l'Operatore Economico dovrà garantire la sola deposizione del feretro nella camera mortuaria. Ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui, a causa del ritardo, venissero a mancare le ottimali condizioni di visibilità per l'esecuzione, in sicurezza, dei servizi cimiteriali;
- A semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, sostituire il personale ritenuto inadatto o colpevole di non aver ottemperato ai propri doveri;
- Comunicare al servizio cimiteriale del Comune ogni eventuale variazione del nominativo del legale rappresentante dell'Operatore Economico e/o della ragione sociale;
- Per i servizi essenziali delle sepolture, assicurare lo svolgimento in modo continuativo, sostituendo, se del caso, il personale che dovesse rendersi indisponibile. Tale obbligo resta fermo per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, anche qualora si verificassero scioperi del personale addetto ai servizi cimiteriali;
- Evitare di parcheggiare i propri automezzi all'interno delle aree cimiteriali;
- Segnalare in tempo reale all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune problematiche che evidenzino l'esigenza di procedere con lavori di manutenzione straordinaria;
- Produrre, su richiesta del Comune, report e/o relazioni in ordine ai servizi cimiteriali espletati.

**6.3** Il Comune potrà in qualsiasi momento chiedere all'Operatore Economico la produzione di documentazione comprovante l'osservanza degli obblighi assicurativi, previdenziali ed infortunistici relativi al personale assunto dal medesimo Operatore Economico, nonché in ordine alla regolare applicazione dei contratti di lavoro del personale stesso.

**6.4** Durante il periodo di "ricorrenza defunti" il Comune potrà richiedere l'ausilio del personale in servizio presso gli Operatori Economici accreditati, il cui valore delle prestazioni potrà essere scomputato dai servizi di cui all'art. 7.4.

**6.5** L'Operatore Economico dovrà erogare le proprie prestazioni nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero ed in particolare degli orari previsti per lo svolgimento dei funerali.

## **Art. 7 - Remunerazione dei servizi. Garanzia fideiussoria. Contributo annuale**

**7.1** I servizi cimiteriali di cui all'art. 4 della presente Convenzione vengono remunerati all'Operatore Economico da parte del richiedente il servizio non oltre la misura massima stabilita dalle tariffe di cui all'Allegato A alla presente Convenzione.

**7.2** Il costo dei servizi cimiteriali, rispetto all'importo massimo di cui all'Allegato A alla presente Convenzione, potrà essere pertanto ridotto dall'Operatore Economico all'esito della contrattazione intervenuta con i richiedenti.

**7.3** L'Operatore Economico ha l'obbligo di costituire in favore del Comune, entro 10 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque prima dell'inizio dell'attività, apposita cauzione di importo pari ad Euro 3.000,00 a garanzia di eventuali danni derivanti dal non corretto espletamento dei servizi cimiteriali conseguenti inadempimenti rispetto al Bando ed alla presente Convenzione sottoscritta con il Comune. La cauzione, da costituirsi nella forma della garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Qualora la garanzia dovesse essere escussa, in tutto o in parte, dal Comune, la stessa dovrà essere reintegrata dall'Operatore Economico nella sua misura iniziale entro i successivi 15 gg., pena la perdita dell'accreditamento, mentre verrà svincolata nel momento in cui l'Operatore Economico venga cancellato dall'Albo in caso di propria rinuncia all'accreditamento.

**7.4** Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, per l'intero periodo di vigenza dello stesso, è fatto obbligo agli operatori economici di corrispondere all'Amministrazione un contributo annuale

(anno solare) pari a Euro 1.000,00. Tale contributo potrà essere assolto anche prestando i seguenti servizi da svolgere nel complesso cimiteriale: \_\_\_\_\_

---

---

La mancata corresponsione legittima il Comune ad applicare le penali contrattuali di cui all'art. 10 che segue, ovvero ad escutere la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo.

#### **Art. 8 - Responsabilità. Polizza assicurativa**

**8.1** L'Operatore Economico si impegna a svolgere i servizi cimiteriali con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

**8.2** L'Operatore Economico è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a cose e persone nell'esecuzione dei servizi cimiteriali, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Il Comune pertanto non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altri eventi consimili che dovessero derivare all'Operatore Economico ed al suo personale, nonché a cose e persone, nell'esecuzione dei servizi cimiteriali o per qualsiasi altra causa.

**8.3** L'Operatore Economico assume ogni responsabilità inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro riferiti all'espletamento dei servizi cimiteriali.

**8.4** L'Operatore Economico sarà comunque tenuto a risarcire il Comune e gli utenti privati che ne abbiano chiesto la prestazione da qualsiasi voce di danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dei servizi cimiteriali.

**8.5** L'Operatore Economico è obbligato a costituire ed a consegnare al Comune, entro 10 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque prima dell'inizio dell'espletamento dei servizi cimiteriali, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune o dagli utenti terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi cimiteriali, per un importo assicurato pari ad Euro 500.000,00. La suddetta polizza dovrà assicurare il Comune anche contro responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei medesimi servizi cimiteriali, per un massimale pari a 1.000.000,00 di Euro.

**8.6** La copertura assicurativa decorrerà dalla data di avvenuta costituzione dell'Albo e cesserà una volta decorsi 6 (sei) mesi dal termine di vigenza dell'Albo stesso.

#### **Art. 9 - Sorveglianza dei servizi**

**9.1** I compiti di sorveglianza sull'andamento dei servizi cimiteriali sono svolti dal servizio cimiteriale del Comune, che verificherà in particolare:

- L'attività svolta dall'Operatore Economico in favore degli utenti richiedenti;
- L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente Convenzione, anche di tipo tariffario, ed eventualmente impartite dal Comune nei casi previsti dalla Convenzione stessa e/o previsti dalla normativa e regolamentazione vigenti;
- La congruità del numero di addetti e l'idoneità di mezzi ed attrezzature utilizzati dall'Operatore Economico.

**9.2** Il Comune si riserva il diritto di effettuare, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli, con eventuali ispezioni sul luogo, circa la regolare esecuzione dei servizi cimiteriali e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Operatore Economico.

#### **Art. 10 - Penali. Escussione della cauzione**

**10.1** L'Operatore Economico sarà sottoposto all'applicazione delle seguenti penali, nei casi elencati:

- Mancata esecuzione colpevole di ciascuna delle operazioni descritte all'art. 2 (punti 2.1 e 2.2) della presente Convenzione, oltre 2 (due) giorni dalla data indicata nell'accordo formalizzato col richiedente, penale di euro 400,00;
- Comportamenti colpevoli che determinano ritardo compreso tra 30 minuti e un'ora nello svolgimento delle operazioni descritte all'art. 2 (punti 2.1 e 2.2) della presente Convenzione, penale di euro 100,00;

- Comportamenti colpevoli che determinano ritardo oltre un'ora nello svolgimento delle operazioni descritte all'art. 2 (punti 2.1 e 2.2) della presente Convenzione, penale di euro 200,00;
- Mancata presenza del numero necessario di operai (minimo n. 4 unità) nell'espletamento delle operazioni cimiteriali, penale euro 300,00;
- Per inadempimenti che pregiudichino la funzionalità ed il decoro del servizio, penale euro 700,00;
- Per la mancata sostituzione del personale che per qualsiasi causa dovesse rendersi indisponibile, compresi eventuali scioperi, penale euro 300,00;
- Per la mancata comunicazione del nominativo del Responsabile dei servizi, entro 2 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione, penale di euro 200,00. Analoga sanzione verrà applicata per mancata comunicazione, entro 2 giorni, in caso di sostituzione;
- Per la mancata comunicazione dei nominativi del personale impiegato presso la sede cimiteriale, con indicazione della qualifica professionale di assunzione e posizione previdenziale e assicurativa, entro 2 gg. dalla sottoscrizione della Convenzione, penale euro 200,00. Analoga sanzione verrà applicata per mancata comunicazione, entro 2 giorni, in caso di sostituzione;
- Per la mancata comunicazione agli Uffici Cimiteriali del Comune di situazioni di pericolo che possano arrecare danno a persone o cose, ravvisate dall'Operatore Economico nell'espletamento dei servizi cimiteriali, penale euro 500,00;
- Mancato utilizzo da parte del personale dell'eventuale divisa e della prescritta tessera di riconoscimento richieste, euro 50,00 per persona;
- Mancata fornitura al personale della tessera di riconoscimento (che dovrà essere sempre visibile), penale euro 200,00;
- Mancata comunicazione di problematiche che evidenzino l'esigenza di procedere con lavori di manutenzione straordinaria, penale di euro 100,00;

**10.2** In caso di recidiva l'ammontare delle penali è raddoppiato.

**10.3** L'infrazione verrà contestata per iscritto dal Dirigente comunale competente all'Operatore Economico, il quale potrà contro dedurre nel termine di 10 gg., scaduti i quali il Dirigente competente, qualora non pervengano controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non risultino accoglibili, procederà ad applicare la penale nella misura sopra indicata.

**10.4** Il pagamento della penale potrà avvenire anche tramite escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 della presente Convenzione, che dovrà essere ripristinata dall'Operatore Economico, nel suo esatto ammontare, entro i 15 gg. successivi. E' fatto salvo il diritto del Comune o del richiedente il servizio ad ottenere il ristoro del maggior danno subito rispetto all'importo della penale o delle penali applicate.

## **Art. 11 - Risoluzione della Convenzione e cancellazione dall'Albo**

**11.1** La presente Convenzione si considererà risolta, anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con conseguente cancellazione dall'Albo dell'Operatore Economico, nei seguenti casi:

- a) Venir meno dei requisiti di iscrizione all'Albo, come precisati nell'art. 4 del Bando pubblicato ai fini dell'accreditamento all'Albo stesso;
- b) Sospensione dei servizi cimiteriali, esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere comunicati e riconosciuti come ricorrenti dal Comune;
- c) Abituale deficienze o negligenze dei servizi cimiteriali, quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate compromettano, a giudizio del Comune, i servizi stessi;
- d) Qualora l'Operatore Economico si renda colpevole di frodi;
- e) In caso di inosservanza, relativamente ai propri lavoratori, delle norme sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori ivi compresa la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) Mancata nomina del "Responsabile dei servizi" entro 5 gg. dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- g) Mancata sostituzione del personale entro 5 gg. dalla richiesta del Comune, ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione;
- h) Qualora i macchinari e le attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi cimiteriali non siano conformi a quanto previsto dall'art. 5.1, lett. a), della presente Convenzione;

- i) Per non aver presentato o adeguato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 della presente Convenzione;
- j) Per mancata messa in sicurezza in tempo reale delle situazioni di pericolo che possono arrecare danno a persone o cose.

**11.2** Nei casi sopracitati l'Amministrazione Comunale provvederà a risolvere la presente Convenzione ed a disporre la cancellazione dell'Operatore Economico dall'Albo con proprio provvedimento, comunicato tramite raccomandata AR/PEC, senza necessità di atti giudiziari e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento della garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 della Convenzione stessa, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito.

**11.3** In caso di disservizi e inadempimenti diversi rispetto a quelli indicati ai par. 11.1 e 11.2 che precedono, così come nelle altre ipotesi di violazione delle clausole della presente Convenzione, il Comune, anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimerà per iscritto all'Operatore Economico di adempiere entro un congruo termine, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, la presente Convenzione si intenderà senz'altro risolta, con conseguente cancellazione dall'Albo dell'Operatore Economico ed escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 7, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'amministrazione a causa della condotta dell'Operatore Economico.

**11.4** E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune di risolvere la presente Convenzione, con conseguente cancellazione dall'Albo dell'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'amministrazione a causa della condotta dell'Operatore Economico.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Tutte le controversie relative all'applicazione della presente Convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Termini Imerese, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Art. 13 - Trattamento dati**

Il Comune di Valledolmo tratterà i dati di cui sarà venuto in possesso per ragione della presente Convenzione esclusivamente ai fini dello svolgimento dei servizi cimiteriali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 14 - Normativa applicabile**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, ivi incluso il suo Allegato A, e dal Bando di indizione della procedura costitutiva dell'Albo, si farà applicazione:

- Del Regolamento cimiteriale del Comune di Valledolmo, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/04/2016;
- Del Testo Unico delle Disposizioni Sanitarie di cui al Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;
- Del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- Del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Di qualunque altra normativa e regolamentazione vigente e rilevante ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente Bando.

#### **Art. 15 - Recapiti**

Ai fini della presente Convenzione le Parti indicano i seguenti recapiti:

##### **Comune di Valledolmo**

- via Chiavetta n. 62 – 90029 Valledolmo (PA)
- RUP: Ing. Michele Macaluso
- Tel.: 0921544300 (Centralino)
- Tel.: 0921544382 (Resp. UTC)
- Fax: 0921544340
- e-mail: [responsabileutc@comune.valledolmo.pa.it](mailto:responsabileutc@comune.valledolmo.pa.it)
- PEC: [responsabile.utc@pec.comune.valledolmo.pa.it](mailto:responsabile.utc@pec.comune.valledolmo.pa.it)

**Società [●]**

- Con sede legale in [●]
- Tel.: [●]
- Fax: [●]
- e-mail: [●]
- PEC: [●]

Le comunicazioni concernenti la presente Convenzione si considerano a conoscenza delle Parti qualora fatte pervenire ai recapiti fax/PEC di cui sopra.

Valledolmo, li [●] 2019.

---

(per il Comune di Valledolmo Ing. Macaluso Michele) (per la Società [●])

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Società [●] dichiara di conoscere e di accettare espressamente le seguenti clausole della presente Convenzione: artt. 4 “Durata dell’Albo e dell’iscrizione. Cancellazione dall’Albo”, 5 “Modalità di esecuzione dei servizi cimiteriali”, 6 “Personale”, 7 “Remunerazione dei servizi. Garanzia fideiussoria. Contributo annuale”, 8 “Responsabilità”, 9 “Sorveglianza dei servizi”, 10 “Penali. Escussione della cauzione”, 11 “Risoluzione della Convenzione e cancellazione dall’Albo”, 12 “Foro competente”.

Valledolmo, li [●] 2019.

---

(per il Comune di Valledolmo Ing. Macaluso Michele) (per la Società [●])